

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 290

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della Regione Valle d'Aosta

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1992

Modificazioni alla legge 9 marzo 1989, n. 88, recante ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro prevede all'articolo 55 la possibilità per l'INAIL di rettificare in qualunque momento le prestazioni erogate in caso di errore di qualunque natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni.

Di conseguenza anche in Valle d'Aosta, in ossequio alla legge di cui sopra, moltissimi assistiti si sono visti ridurre o addirittura

azzerare la propria rendita di inabilità.

Detta rendita, nata come mera funzione risarcitoria per la diminuzione della propria capacità lavorativa a seguito dell'evento invalidante, è divenuta per molti assistiti l'unica, se non la più importante fonte di reddito.

Alla luce di queste considerazioni, il presente disegno di legge, in conformità con la teoria dei diritti quesiti si propone di «congelare» le rendite percepite fino all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88, salvaguardando così le aspettative e le necessità degli assistiti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è aggiunto il seguente:

«6. In deroga a quanto disposto dal comma 5, per le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INAIL, per le quali si accerti che in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione è stato commesso errore, non si dà luogo a rettifica delle prestazioni e queste ultime restano congelate al valore corrisposto alla data di entrata in vigore della presente legge».